

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN BOLOGNA IN VIA ANDREINI 29/D, 31/A, 31/B.

Art. 1 Oggetto e Finalità

L'Amministrazione comunale intende favorire l'animazione dei comparti di edilizia popolare anche attraverso la collaborazione con associazioni ed enti del terzo settore per lo sviluppo di attività educative, culturali, ricreative e di mediazione sociale.

Ai sensi del D. Lgs.n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore - le pubbliche Amministrazioni assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore anche mediante la previsione di forme di utilizzazione di beni mobili e immobili, per realizzare progetti di gestione del bene che ne assicurino la corretta conservazione e la migliore valorizzazione.

Con deliberazione o.d.g. 187 P.G. n. 200542/2005 del 14/10/2005, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sui rapporti con le Libere Forme associative, prevedendo tra le modalità di sostegno alle Libere Forme associative la concessione in uso di beni immobili.

Ai sensi della deliberazione di Giunta P.G. 550536/2019 del 13/12/2019 sono stati individuati i beni immobili finalizzati al sostegno delle libere forme associative.

Si ritiene a tal fine di utilizzare immobili di proprietà dell'Amministrazione, non destinati ad edilizia residenziale, in gestione ad Acer relativamente ad utenze, spese condominiali e manutenzione straordinaria, che corrispondano all'esigenza di favorire l'animazione e la coesione sociale nei comparti ERP, in raccordo con Enti e realtà del Terzo Settore. Tali spazi devono essere utilizzati per realizzare attività rivolte ai residenti nei comparti ERP ma anche al resto della popolazione, in un'ottica di interazione e integrazione tra il comparto e il contesto in cui si colloca.

Art. 2 Descrizione dell'immobile

Sono oggetto del presente avviso i locali siti in VIA ANDREINI, 29D - 31A - 31B (pos. inv. C46 - CED 0060.70.01), iscritti al Catasto Fabbricati al Foglio 170, mappale 418 sub 39, posti al piano terra, della superficie netta pari a mq 105,45, come da planimetria allegata (all.to 1); i locali sono dotati di impianto di riscaldamento autonomo.

Art. 3 Canone di concessione

L'ammontare del canone annuo di concessione è pari ad euro 8.170,00. corrispondente al valore locativo annuo di riferimento.

La Commissione giudicatrice si riserva di effettuare un abbattimento fino al **80%** sul canone se riterrà i progetti selezionati di particolare valore sociale e in virtù dello svolgimento di attività gratuite e/o a prezzi ribassati per i partecipanti.

Art. 4 Linee di indirizzo

L'immobile è situato in un contesto di edilizia ERP che necessariamente si caratterizza per la presenza di nuclei in condizioni di fragilità (economica, sociale, culturale, relazionale, sanitaria). A tal fine, si ritiene opportuna da parte degli assegnatari una ricognizione dell'eventuale documentazione esistente inerente analisi/mappature già effettuate relative agli abitanti dei comparti ERP circostanti e ad un loro aggiornamento per rilevare elementi utili al fine di elaborare proposte coerenti con i bisogni emergenti. Allo stesso tempo si ritiene importante che lo spazio oltre ad essere un punto di riferimento per gli inquilini ERP possa divenire anche un luogo di incontro e di relazioni con abitanti provenienti da altri contesti creando occasioni di mix sociale. Per questo occorrerà sviluppare un progetto multifunzionale, integrato ed economicamente sostenibile, che preveda attività a carattere gratuito e attività a pagamento, pur con tariffe compatibili con la natura della concessione, finalizzate a coprire

le spese di gestione degli spazi (canone, utenze, tributi, ecc.) e per la realizzazione complessiva delle attività progettuali.

Si ritiene altresì fondamentale che lo spazio entri a pieno titolo nella rete di soggetti e spazi presenti nel Quartiere ed in particolare nella zona “San Donato Centrale”.

Sarà inoltre necessario il coordinamento con il Quartiere San Donato-San Vitale nella progettazione e nello svolgimento delle principali attività di progetto.

Nel progetto che verrà presentato si ritiene in particolare opportuno sviluppare quanto segue:

- rendere lo spazio un luogo di incontro in cui si possano sviluppare relazioni significative tra le persone;
- attivare strategie di coinvolgimento degli abitanti di differenti fasce di età e appartenenze culturali al fine di attivare il loro protagonismo e di realizzare attività tese a migliorare la loro qualità di vita (es. reti di mutuo aiuto e scambio);
- promuovere attività e progetti di collaborazione civica e cittadinanza attiva in favore della collettività (es. cura degli spazi comuni e degli spazi pubblici, ecc.);
- svolgere attività ed iniziative a carattere culturale, educativo, sportivo (corsi, laboratori, presentazioni, ecc.) anche in collaborazione con i servizi del Quartiere San Donato-San Vitale e capaci di attrarre abitanti di altri contesti;
- realizzare servizi/attività di utilità sociale (quali sportelli, punti informativi, ecc) volti a promuovere pari opportunità e più in generale il benessere fisico, psicologico e sociale della popolazione, nonché eventuali attività di mediazione condominiale e di comunità ;
- creare sinergie con altre realtà associative e non, presenti nel territorio, al fine di creare un sistema di offerta integrato;
- promozione e realizzazione di attività di socializzazione ed aggregazione anche nel limitrofo giardino Gino Cervi.

TAVOLO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

In zona San Donato centrale è stato istituito dal Quartiere San Donato - San Vitale un “Tavolo di Progettazione Partecipata” quale strumento di governance territoriale e laboratorio di comunità permanente. E’ richiesto agli assegnatari che partecipino regolarmente agli incontri mensili e ne prendano parte attiva, al fine di realizzare la massima integrazione con le altre realtà e con le diverse azioni di progettualità presenti nell’area, operando altresì in stretta sinergia con il Quartiere.

Art 5. Destinatari dell’Avviso Pubblico

Potranno presentare domanda di partecipazione le seguenti tipologie di soggetti:

- le Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme associative;
- le Associazioni iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 e ss.mm.ii con sede in Bologna;
- le Associazioni iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato legge regionale n. 12 del 2005 e ss.mm.ii. con sede in Bologna;
- I soggetti operanti nel Terzo Settore.

Tali associazioni/soggetti possono presentare proposte anche in qualità di capofila di un raggruppamento di soggetti senza scopo di lucro - associazioni, comitati, altri enti di diritto privato che perseguono finalità compatibili a quelle previste dalle delibere di Consiglio O.d.G. n. 1/2003 e O.d.G. n. 3/2008.

Ai raggruppamenti potranno partecipare anche gruppi informali di cittadini, a condizione che abbiano designato un proprio rappresentante che costituirà la persona di riferimento per i rapporti con la compagine di progetto. I gruppi informali saranno comunque chiamati a dimostrare il carattere democratico del loro funzionamento.

In caso di raggruppamento di Associazioni/Enti è necessario conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo, con cui verrà sottoscritta la concessione.

Art. 6 Modalità di partecipazione

La proposta va presentata mediante la compilazione dell'allegato A (modulo di partecipazione) al presente Avviso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente o capofila della compagine di progetto.

Gli interessati presenteranno compilando unicamente il format contenuto nell'allegato A (modulo di partecipazione):

1. un progetto comprendente una molteplicità di azioni integrate tra loro e coerente con le finalità di cui all'art.1 e alle linee di indirizzo di cui all'art.4 del presente Avviso Pubblico
2. un piano economico relativo alla sostenibilità del progetto e della gestione dell'immobile.

Al modulo vanno allegati:

- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda e in caso di raggruppamento anche dei legali rappresentanti degli altri soggetti aderenti;

Le proposte con i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 21/10/2020, esclusivamente secondo le modalità di seguito elencate:

- mediante e-mail all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it con il seguente oggetto "Bando concessione immobili Settore Politiche Abitative"

Art 7. criteri di valutazione delle proposte

Le proposte saranno valutate, previa verifica dei requisiti richiesti, da una apposita commissione tecnica nominata e presieduta dal Direttore del Settore Politiche Abitative come previsto dall'art. 11 del vigente "Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative".

Le proposte verranno valutate e selezionate secondo i criteri e i relativi punteggi definiti nella seguente tabella:

Criteri	Punteggio
Utilità e adeguatezza del progetto in ordine alle finalità di cui all'art. 1 e alle linee di indirizzo di cui all'art.4 e molteplicità e varietà delle attività previste	Fino a 25 punti
Modalità di gestione che consentano un'ampia fruibilità degli spazi, in riferimento all'ampiezza dei periodi e degli orari di apertura e allo svolgimento delle iniziative.	Fino a 20 punti
Quantità di servizi/attività fruibili a titolo gratuito o a costi ribassati	Fino a 20 punti
Sostenibilità del piano economico relativamente ai costi di gestione degli spazi e di realizzazione delle attività previste	Fino a 20 punti
Modalità e strategie, ritenute efficaci, per il coinvolgimento e l'attivazione di abitanti con caratteristiche eterogenee per età, genere appartenenza sociale e culturale	Fino a 15 punti

Il punteggio massimo attribuibile è pari ad 100 punti.

Le proposte dovranno ottenere un punteggio minimo di idoneità pari a 60 punti, quelle che non raggiungeranno la soglia minima saranno escluse dalla selezione.

Art.8 Modalità di assegnazione dell'immobile.

Al termine della valutazione delle proposte sarà assegnato un punteggio e predisposta una graduatoria.

L'immobile sarà assegnato in concessione all'Associazione/raggruppamento di associazioni che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Nel caso di associazioni riunite la concessione sarà stipulata con l'associazione indicata come capogruppo, nei confronti della quale il Settore avrà rapporti gestionali esclusivi.

Art.9 Durata dell'assegnazione

La durata dell'assegnazione dell'immobile sarà, a partire dalla data di decorrenza della concessione, di anni quattro, rinnovabili per altri quattro anni.

Alla scadenza il bene immobile, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all'Associazione all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza dell'assegnazione, il soggetto gestore non provveda alla riconsegna dei locali liberi e sgomberi da persone e cose, sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il soggetto gestore ha la facoltà di recedere con preavviso di mesi tre da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10 Oneri a carico del soggetto gestore

Saranno a carico del soggetto gestore, oltre al canone:

1. tutte le spese inerenti la stipulazione dell'atto relativo alla concessione dell'immobile (bolli, spese di registrazione, ecc.);
2. l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso nonché gli oneri per l'acquisizione degli eventuali titoli edilizi, autorizzazioni, permessi e qualsiasi altro eventuale titolo necessario all'esecuzione di lavori, esclusa l'autorizzazione della Soprintendenza;
3. le spese per l'attivazione di tutte le utenze che dovranno essere direttamente intestate, ovvero il rimborso ad Acer della quota dei consumi relativi ad utenze per le quali non è possibile l'intestazione diretta e degli oneri accessori;
4. l'attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
5. la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia degli spazi e pulizia e manutenzione della caldaia. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
6. la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.I.), nonché altri tributi e/o tasse che dovessero essere istituite nel periodo di vigenza della concessione.

Art. 11 Obblighi a carico del gestore

Il gestore dovrà:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;

- essere autorizzati per ogni eventuale intervento di manutenzione straordinaria dagli uffici competenti su proposta del Settore Politiche Abitative;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene senza previo assenso del Settore Politiche Abitative;
- presentare annualmente (entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno solare) al Settore Politiche Abitative una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione;
- la relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono evidenziare in caso di utili la loro destinazione e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore. Il Settore potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione, che il soggetto gestore si impegna a fornire;
- interfacciarsi con Acer Bologna per tutti gli aspetti operativi relativi alla manutenzione ordinaria ed alla gestione dell'immobile;
- l'utilizzo del logo del Comune e/o del Quartiere San Donato-San Vitale deve essere richiesto e autorizzato.

Art. 12 - Oneri del Comune di Bologna

Sono a carico del Comune di Bologna gli interventi di manutenzione straordinaria.

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 13 – Responsabilità/Coperture assicurative

Il Concessionario assume la qualità di custode dell'immobile, oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo.

Il Concessionario assume ogni responsabilità in relazione all'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del Concessionario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo.

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 1.000.000,00
- RCO Euro 1.000.000,00

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- * conduzione dei locali, strutture, beni, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
- * committenza di lavori e servizi in genere;
- * Rc derivante dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;

- * organizzazione di manifestazioni culturali o altre;
- * danni a cose in consegna e/o custodia;
- * danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- * danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione;
- * Rc personale dei dipendenti, soci, collaboratori, volontari ed ogni altro soggetto che partecipi all'attività oggetto della concessione;
- * interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- * danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- * danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- * danno biologico;
- * danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- * Clausola di "Buona Fede INAIL".

- Incendio e rischi accessori:

- * per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) di Euro 200.000 compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro,
- * per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

Art. 14 Cause di risoluzione-Decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che al gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Settore Politiche Abitative si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa diffida e successiva comunicazione al gestore, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dal gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni,

- nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
 - grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal gestore, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
 - La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti;

Sono fatte salve le iniziative legali a tutela dell'Amministrazione, compreso il risarcimento danni.

Art. 15 Foro competente

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 16 Informazioni

Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia e al "Regolamento sui rapporti con le LFA" del Comune di Bologna.

Copia del presente Avviso Pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna e sul sito del Settore <http://www.comune.bologna.it/casa>

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti entro le ore 14.00 del 14/10/2020 esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo:

politicheabitative@comune.bologna.it

Art. 17 Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.241/90

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Politiche Abitative Dott.ssa Anita Guidazzi e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.

Art. 18 Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Trattamento dei dati

La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 i dati personali, forniti nelle proposte progettuali, siano essi acquisiti via posta elettronica o con altre modalità, saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Bologna unicamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto delle norme di legge. I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Il responsabile del trattamento è il direttore del Settore Politiche Abitative.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. Diritti dell'Interessato

L'interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.

Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'Avviso Pubblico in oggetto.